



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

Ordinanza del Sindaco

Proposta n. STAFSIND 1797/2026

Ordinanza. n. 24 del 25/03/2026

Oggetto: DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE ANCHE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI E DIVIETO ASSOLUTO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE DI QUALSIASI GRADAZIONE E GENERE CONTENUTE IN BOTTIGLIE O ALTRI INVOLUCRI DI VETRO E LATTINE IN OCCASIONE DELLA SETTIMANA SANTA 2026.

IL SINDACO

Preso Atto della riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica convocata dal Prefetto lo scorso 23 marzo 2026 alle ore 11,30 e nel corso della quale, in vista della Processione dei Misteri, della Processione della Madre Pietà dei Massari, della Processione della Madre Pietà del Popolo e della Processione del Cristo Risorto, sono stati concordati gli aspetti organizzativi atti a garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ancor più in costanza della Processione dei Misteri e nello svolgersi della stessa in particolare nelle ore notturne;

Considerato che in dipendenza di quanto sopra al fine di rendere agevolmente gestibile l'elevata presenza di pubblico nei siti attraversati dalle processioni, si rende necessario eliminare le condizioni di criticità che potrebbero determinarsi lungo i percorsi, riducendo al minimo il rischio di problematiche connesse dall'uso di sostanze alcoliche o dal difforme utilizzo di contenitori in vetro, lattine etc. a danno della sicurezza e della pubblica incolumità;

Dato Atto, che con separata Ordinanza Dirigenziale si provvederà a disporre la rimozione di strutture precarie, pedane, gazebo, tavolini, sedie, ombrelloni, fioriere, etc a servizio di attività commerciali che occupano suolo pubblico nei siti interessati dal passaggio delle processioni della Settimana Santa con analitica individuazione delle vie interessate;

Atteso che, a tutela della pubblica incolumità, si ritiene opportuno, altresì, non consentire la vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nelle giornate/orari, che si individuano a seguire e che tale divieto di vendita viene esteso a tutte le attività commerciali ivi presenti, compresi i distributori automatici ed i supermercati;

Ritenuto ad alto rischio, vista l'elevata affluenza di fedeli, visitatori e turisti, consentire la vendita di qualsivoglia bevanda di ogni genere, contenuta in bottiglie o altri involucri di vetro, nonché in lattine, dovendosi pertanto necessariamente prevedere la somministrazione, anche delle bevande non vietate, unicamente in bicchieri di plastica o carta;

Acclarate le disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza - in materia di Safety and Security, circa le manifestazioni pubbliche;

Ritenuto altresì che in considerazione della presenza in città di numerosi venditori ambulanti (autonegozi) in occasione della Processione dei Misteri, gli stessi possano essere allocati nell'area destinata a parcheggio a pagamento di Piazza Vittorio Emanuele, per una larghezza pari a metri lineari 20, dal limite del parcheggio lato sud, quale zona adeguata per ospitare i mezzi tipici del commercio in forma itinerante;

Specificare che in accordo con il Prefetto, durante la seduta del 23 Marzo 2026, sono state individuate altresì altre zone quali viale Regina Elena Nord (tra le villette), Piazza ex Mercato del Pesce e via Spalti da Viale Regina Margherita in poi, quali aree destinate alla collocazione dei venditori in forma itinerante;

Valutata la propria competenza ad adottare il presente atto, allo scopo di eliminare ogni potenziale pericolo, adottando tutte le misure necessarie;

Visto l'O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale e il Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi;

Visti: gli Artt. 50, comma 5 e 54, comma 2 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

ORDINA

Per i motivi espressi in narrativa del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente trascritti:

a) Nei giorni 31 Marzo 2026 e 01 Aprile 2026 dalle ore 15,00 alle ore 24,00 è vietata la somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, a tutti gli esercenti e alle attività commerciali, ivi compresi i distributori automatici ed i supermercati, insistenti nel Centro Storico e fino all'asse viario di via Francesco Crispi, via Antonio Scontrino, via Giuseppe Mazzini (comprese) *fatta eccezione per i servizi effettuati al tavolo*;

b) Nei giorni di Venerdì 03 Aprile 2026 dalle ore 14,00 e fino alle ore 06,00 di Sabato 04 Aprile 2026, è vietata la somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, a tutti gli esercenti e alle attività commerciali, ivi compresi i distributori automatici ed i supermercati, insistenti sull'intero territorio comunale fatta eccezione per i servizi effettuati al tavolo;

c) Nelle stesse giornate, orari e aree indicate ai superiori punti a) e b) è vietata, la vendita di qualsivoglia bevanda di ogni genere, contenuta in bottiglie o altri involucri di vetro, nonché in lattine, dovendosi pertanto necessariamente prevedere la somministrazione, anche delle bevande non vietate, unicamente in bicchieri di plastica o carta;

d) Negli stessi orari e percorsi interessati dalle Processioni di cui sopra è vietato il commercio su aree pubbliche, nonché la sosta degli operatori del commercio su aree pubbliche;

Inoltre è vietata per tutto il periodo della Settimana Santa qualsiasi emissione sonora durante il passaggio delle Processioni, bivaccare, usare luoghi pubblici come siti di deiezione, abbandonare

rifiuti, collocare manifesti e/o altri mezzi di pubblicità, emettere grida e schiamazzi che possano determinare disturbo alla quiete pubblica;

Da atto che è stato condiviso per le vie brevi con la Sig.ra Prefetto e con il Sig. Questore, in occasione della riunione del 23/03/2026;

Avverte che :

- eventuali trasgressioni della presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 del C.P.;
(..Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato (337, 338, 389, 509, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206).

- l'inosservanza delle limitazioni e dei divieti su riportati comporta l'applicazione delle sanzioni delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, ai sensi dell'articolo 7bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Dispone che:

- il Comando di P.L., in collaborazione con le altre Forze dell'Ordine, effettui servizi di vigilanza in tutte le zone dove avranno luogo le processioni applicando, in caso di inottemperanza alla presente Ordinanza, le sanzioni previste per legge e già su indicate;
- il SUAP, il Gestore ATM e la Polizia Locale valutino il numero massimo di mezzi ambulanti (autonegozi) tipici del commercio itinerante allocabili nell'area destinata a parcheggio a pagamento di Piazza Vittorio Emanuele, per una larghezza pari a metri lineari 20, dal limite del parcheggio lato sud, nonché nelle aree destinate alla allocazione dei venditori in forma itinerante di Viale Regina Elena Nord (tra le villette), Piazza ex Mercato del Pesce, via Spalti da V.le Regina Margherita in poi;
- il gestore ATM predisponga adeguati servizi utili a convogliare presso il Centro Storico visitatori e turisti e, nel contempo, garantisca servizi di pronta reperibilità per l'apposizione di segnaletica che dovesse rendersi necessaria nel corso dello svolgimento delle Processioni;
- il Dirigente del VII Settore - Protezione Civile predisponga adeguati servizi di pronta reperibilità che dovessero rendersi necessari nel corso dello svolgimento delle Processioni;
- FormulAmbiente Spa predisponga, anche in pronto intervento, adeguati servizi di bonifica dei luoghi interessati alle processioni nonché adeguati servizi di pulizia **Prima - DURANTE e Dopo** lo svolgimento delle singole Processioni.

Dispone altresì che il presente provvedimento sia trasmesso a:

- Prefettura di Trapani e ai fini dell'esecuzione:
- Questura di Trapani pec : dipps185.00F0@pecps.poliziadistato.it
- Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri
- Comando Provinciale della Guardia di Finanza
- Ai Dirigenti dei Settori comunali interessati: III - V e VII
- Al Presidente ATM;
- Al Legale Rappresentante FormulAmbiente;

Che la presente Ordinanza venga resa pubblica mediante la pubblicazione in Albo Pretorio on-line

e diffusa con i portali social del Comune.

Informa

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR Sicilia o, in alternativa, entro 120 gg. dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia.

Il Redattore
Dott.ssa Tania Lorito

Trapani, lì 25/03/2026

 **IL SINDACO**
TRANCHIDA GIACOMO
(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)
in data 25/03/2026